



COMUNE DI SUCCIVO

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

(art. 45 DLgs 36/2023)

Approvato con deliberazione giuntale n. 29 del 02/04/2026

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 36/2023**

Sommario

CAPO I – PRINCIPI GENERALI	3
Articolo 1 – Oggetto e finalità	3
Articolo 2 - Oneri per le attività tecniche	3
Articolo 3 – Destinatari e gruppo di lavoro	3
Articolo 4 – Funzioni e attività oggetto degli incentivi	4
Articolo 5 – Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta (cd. gruppo di lavoro)	4
Articolo 6 - Incarichi svolti da dipendenti di un'Amministrazione a favore di un altro Ente.....	5
Articolo 7 – Procedure bandite dalle centrali di committenza.....	5
Articolo 8 – Attività di committenza delegata/ausiliaria.....	6
Articolo 9 - Compatibilità e limite soggettivo all'incentivo	6
Art. 10 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo	6
Articolo 11 – Quota del 20 per cento	7
CAPO II – INCENTIVI PER LAVORI	7
Articolo 12 – Graduazione della misura incentivante	7
Articolo 13 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo lavoro	8
CAPO III – INCENTIVI PER SERVIZI E FORNITURE.....	10
Articolo 14 – Graduazione della misura incentivante	10
Articolo 15 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo lavoro.	10
CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI	11
Art. 16 – Disciplina delle prestazioni supplementari e varianti in corso d'opera.....	11
Art. 17 – Disciplina degli accordi quadro e degli appalti suddivisi in lotti	12
Art. 18 – Criteri in materia di valutazione	12
Art. 19 – Assegnazioni coincidenti di più attività	12
Art. 20 – Attività del personale dirigenziale	13
Art. 21 – Determinazione degli incentivi spettanti ai componenti del gruppo lavoro	13
Art. 22 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi e tempi di esecuzione.	14
Art. 23 – Liquidazione degli incentivi.	15
Art. 24 – Entrata in vigore e applicazione.	15
Art. 25– Disposizioni transitorie.....	16
Art. 26– Rinvii.....	16

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il *"Codice dei contratti pubblici"*, di seguito per brevità *"Codice"*, e si applica alle procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture ivi compresi i contratti di concessione, come individuate nelle successive disposizioni.
2. Il Regolamento disciplina unitamente e conformemente all'art. 45 del Codice l'utilizzo, le modalità e i criteri di determinazione, la ripartizione e l'erogazione degli incentivi per le attività tecniche relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ivi compresi i contratti di concessione.
3. La disciplina dell'incentivazione è applicabile agli affidamenti di servizi e forniture per i quali è prescritta la nomina del direttore dell'esecuzione (DEC) diverso dal Responsabile unico di progetto (RUP) nei casi previsti dal Codice.
4. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne all'Amministrazione e il risparmio di spesa conseguente al mancato ricorso a incarichi professionali all'esterno.

Articolo 2 - Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche sono a carico degli stanziamenti di bilancio previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture e concessioni.
2. L'Ente destina, negli stanziamenti di cui al primo comma, una somma per gli oneri per le attività tecniche in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi, delle forniture e delle concessioni posto a base delle procedure di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura dello stanziamento destinato agli oneri per le funzioni tecniche è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai Capi II e III.
3. L'importo di cui ai commi precedenti è destinato:
 - a) per una quota pari all'80%, quale incentivo alle funzioni tecniche, ai soggetti indicati all'art. 3 del presente Regolamento che svolgono le funzioni e attività tecniche di cui all'art. 13;
 - b) per una quota pari al 20% alle finalità di cui all'art. 11 del presente Regolamento, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementata ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative agli oneri per le attività tecniche in parola.

Articolo 3 – Destinatari e gruppo di lavoro

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 2, comma 3, lettera a), relativa a ciascuna procedura di affidamento, è destinata ad incentivare l'attività del personale che svolge le attività tecniche indicate nel successivo art. 4.
2. La disciplina dell'incentivazione si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dal Comune di Succivo nei casi stabiliti dal successivo art. 6.
3. In particolare, sono soggetti interessati all'applicazione della presente disciplina:

- a) il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate al successivo art. 4, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione (DEC) diverso dal RUP nei casi previsti dal Codice;
- b) i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto (gruppo di lavoro), di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori si intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

Articolo 4 – Funzioni e attività oggetto degli incentivi

1. Per funzioni/attività tecniche, oggetto degli incentivi, si intendono quelle individuate nell'allegato I.10 del Codice, *"Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure"*, cui fa rinvio l'articolo 45, comma 2, del Codice stesso.

Articolo 5 – Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta (cd. gruppo di lavoro)

1. Per l'applicazione della disciplina di incentivazione i dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal RUP e individuati con apposita determinazione da parte del Responsabile del Servizio comunale a cui compete l'acquisizione del bene, servizio o lavoro. Nel caso di personale afferente ad un Servizio comunale diverso rispetto a quello a cui compete l'intervento, l'individuazione formale è effettuata previa intesa con il Responsabile del Servizio di afferenza del dipendente.
2. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal Responsabile del Servizio competente per l'intervento.
3. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato individuati a mezzo dell'atto di cui al primo comma.
4. La determinazione di individuazione di cui al comma primo deve indicare, oltre al lavoro, opera, servizio o fornitura da realizzare e la relativa fonte di finanziamento, le funzioni/attività/adempimenti assegnati ai singoli dipendenti individuati e ai collaboratori nonché il cronoprogramma presunto delle attività (cronoprogramma iniziale), anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
5. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le funzioni/attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di procedura.
6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate, con apposita determinazione, dal Responsabile del Servizio competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nella determinazione devono essere chiaramente indicate le attività trasferite ad altro soggetto e le relative quote di incentivo.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti nel rispetto dei coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, che costituiscono limiti massimi inderogabili, nonché motivata in sede di rendiconto nelle

apposite schede riepilogative riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 21.

8. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35 *bis* del D.lgs. 165/2001.

Articolo 6 - Incarichi svolti da dipendenti di un'Amministrazione a favore di un altro Ente

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio, il RUP può proporre dipendenti di altre Amministrazioni ai fini dell'individuazione con provvedimento formale di cui all'art. 5, comma 1.
2. Ai fini della formale individuazione, il Responsabile del Servizio competente all'adozione del provvedimento di cui all'art. 5, comma 1, è tenuto ad acquisire preventiva autorizzazione all'assunzione dell'incarico da parte dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente.
3. I compensi connessi alle prestazioni incentivabili della presente disciplina, eccetto che per il collaudo tecnico-amministrativo e per quello statico, svolte dal personale di un'Amministrazione a favore di altro Ente nel rispetto del regolamento incentivante di quest'ultimo, sono trasferiti dall'Ente beneficiario della prestazione, in base agli intervenuti accordi, direttamente a tale personale ovvero all'Ente da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento.
4. Per i collaudatori dipendenti dello stesso Ente competente all'intervento il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto nell'ambito degli incentivi alle funzioni tecniche, a valere sulla quota di cui all'art. 2, comma 3, lett. a), del presente Regolamento. Il compenso spettante per l'attività di collaudo svolta per un Ente da dipendenti di altra Amministrazione è determinato ai sensi della normativa applicabile alle Stazioni Appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5. I compensi connessi alle prestazioni incentivanti di cui alla presente disciplina, svolte in favore dell'Ente da personale di altre Amministrazioni, conformemente all'art. 45, comma 1, del Codice, trovano copertura nel quadro economico dell'intervento a cui si riferiscono le prestazioni, stanziato in parte spesa nel bilancio dell'Ente beneficiario della prestazione.
6. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui al successivo art. 9.

Articolo 7 – Procedure bandite dalle centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, al personale della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 20 % di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 4.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.
4. La quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della centrale di committenza o soggetto aggregatore, nei limiti individuati al comma 1 del presente articolo, è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l'80% e quota innovazione per il 20%), secondo i limiti e le finalità indicate dall'art. 45 del Codice.
5. La quota assegnata alla centrale di committenza o soggetto aggregatore è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente, le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale di committenza o soggetto aggregatore.

6. Ciascuna centrale di committenza o soggetto aggregatore, con proprio provvedimento, disciplina le modalità di ripartizione della quota di incentivi di competenza da suddividere tra le attività e i ruoli individuati secondo quanto previsto dall'allegato I.10 al Codice.

Articolo 8 – Attività di committenza delegata/ausiliaria

1. In tutti i casi in cui la stazione appaltante/centrale di committenza qualificata svolga sulla base di un accordo formale per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti attività di committenza ausiliaria che comprendano, oltre alla fase di affidamento, la realizzazione dell'intera iniziativa o di attività ulteriori attinenti a diverse fasi del ciclo di vita del contratto (progettazione ed esecuzione, gestione del finanziamento), le stazioni appaltanti deleganti corrispondono l'intera quota degli oneri per le funzioni tecniche per ciascuna delle fasi delegate, nei limiti di cui all'art. 45, co. 2, del Codice, e trova applicazione la disciplina sugli incentivi del soggetto delegante. Rimane salva la possibilità di un diverso accordo tra le Parti.

Articolo 9 - Compatibilità e limite soggettivo all'incentivo

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi, forniture pubbliche o concessioni possono partecipare, anche contemporaneamente, a più procedure di affidamento.
2. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data del pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Si tratta del trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi per gli incentivi tecnici spettanti.
3. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice (art. 43 e allegato I.9) detto limite è aumentato del 15%.
4. L'incentivo eccedente il limite stabilito nel precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 11.
5. Ai fini della liquidazione dell'incentivo il soggetto competente all'adozione della determina di liquidazione è tenuto a verificare il rispetto del limite di cui al comma 2 del presente articolo con il Servizio Gestione Risorse Umane del Comune di Succivo. In caso di compensi percepiti da dipendenti del Comune di Succivo in favore di altri Enti/Amministrazioni dovrà essere acquisita dagli stessi apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
6. Per le stesse finalità il Comune di Succivo fornisce, su richiesta, alle Stazioni appaltanti terze, al cui personale siano stati affidati incarichi, in quanto professionalità non presenti al proprio interno, le informazioni necessarie in merito agli incarichi svolti e relative/a corresponsione di incentivi.

Art. 10 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 30.000,00, oltre IVA;
 - c) gli acquisti di beni e servizi e le concessioni di importo inferiore a euro 15.000,00, oltre IVA.
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti di cui all'art. 56 del Codice stesso;
 - e) i lavori in amministrazione diretta;

- f) i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.
 3. Non possono essere corrisposti gli incentivi per funzioni/attività tecniche in caso di mancata previsione nel quadro economico dell'intervento della somma destinata alla liquidazione degli stessi.

Articolo 11 – Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) è incrementata:
 - a) dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente indicato all'art. 9;
 - b) dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del RUP di cui al successivo art. 21;
 - c) dalla quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente o di altra Amministrazione in virtù dei precedenti artt. 6,7 e 8, in quanto affidate a incaricati esterni;
 - d) la quota parte di prestazioni incentivabili di cui all'elenco contenuto nell'allegato I.10 del Codice non svolte da personale proprio dell'Amministrazione in quanto appaltate all'esterno.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli nonché la gestione e manutenzione delle eventuali piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) certificate in uso presso l'Ente.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono in ogni caso utilizzate:
 - a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni/attività tecniche;
 - c) per la formazione necessaria all'acquisizione e al mantenimento della qualificazione della Stazione appaltante;
 - d) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale che svolge funzioni/attività tecniche.

CAPO II – INCENTIVI PER LAVORI

Articolo 12 – Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

da euro 30.000 a euro 500.000	percentuale 2%	del
da euro 500.001 e 1.000.000	percentuale 1,80%	del

da euro 1.000.001 a soglia di rilevanza europea

percentuale del
1,60%

importo superiore alla soglia di rilevanza europea

percentuale del
1,00%

2. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

Articolo 13 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali massime indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Tab. A) LAVORI

Attività	Quota	Ruolo	Percentuale	Note
FASE 1 (dalla programmazione all'aggiudicazione)				
Programmazione della spesa per investimenti	3,00%	Responsabile della programmazione	2,00%	Qualora non siano nominati i collaboratori del Resp. della Programm. la percentuale relativa a tali attività viene conglobata con quella del Resp. della Programm.
		Collaboratori	1,00%	
Responsabile Unico del Progetto (RUP) - fase 1 -	13,00%	RUP	9,00%	Qualora non siano nominati i collaboratori del RUP la percentuale relativa a tali attività viene conglobata con quella del RUP
		Collaboratori	4,00%	
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e/o del documento di indirizzo alla progettazione (DOCFAP/DIP)	3,00%	Responsabile della progettazione	2,00%	Qualora non siano nominati i collaboratori del Resp. della Progettaz. la percentuale relativa a tali attività viene conglobata con quella del Resp. della Progettaz.. Nel caso in cui il DOCFAP/DIP non venga redatto e venga invece redatto i PFTE, la percentuale del DOCFAP/DIP viene conglobata con quella del PFTE
		Collaboratori	1,00%	
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE)	6,00%	Responsabile della progettazione	4,00%	Qualora non siano nominati i collaboratori del Resp. della Progettaz. la percentuale relativa a tali attività viene conglobata con quella del Resp. della Progettaz.. Nel caso in cui il DOCFAP venga redatto ed il PFTE non venga redatto sviluppando invece in un'unica soluzione il progetto esecutivo, la percentuale del PFTE viene conglobata con quella del progetto esecutivo.
		Collaboratori	2,00%	
Redazione del progetto esecutivo	12,00%	Responsabile della progettazione	8,00%	Qualora non siano nominati i collaboratori del Resp. della Progettaz. la percentuale relativa a tali attività viene conglobata con quella del Resp. della Progettaz.. Nel caso in cui il DOCFAP ed il PFTE non vengano redatti e venga invece redatto in un'unica soluzione il progetto esecutivo, le percentuali del DOCFAP e del PFTE vengono conglobate con quella del progetto esecutivo. Nell'ipotesi in cui non sia prevista la redazione del PSC e quindi la figura del
		Collaboratori	4,00%	

				CSP la relativa percentuale va ad incrementare la fase di redazione del progetto esecutivo.
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)	3,00%	CSP	2,00%	Qualora non siano nominati i collaboratori del CSP la percentuale relativa a tale attività viene conglobata con quella dello stesso CSP.
		Collaboratori	1,00%	
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	3,00%	Responsabile della verifica	2,00%	Qualora non siano nominati i collaboratori del Resp. della verifica la percentuale relativa a tali attività viene conglobata con quella del Resp. della verifica.
		Collaboratori	1,00%	
Predisposizione dei documenti di gara	4,00%	Responsabile predisposizione atti gara	3,00%	Da intendersi compresa l'attività amministrativa di svolgimento della procedura di affidamento sino alla proposta di aggiudicazione. Qualora non siano nominati i collaboratori del Resp. della predispos. atti gara la percentuale relativa a tali attività viene conglobata con quella del Resp. della predispos. atti gara.
		Collaboratori	1,00%	
FASE 2 (fase dall'esecuzione fino al collaudo/certificato di regolare esecuzione)				
Responsabile Unico del Progetto (RUP) - fase 2 -	30,00%	RUP	22,00%	Qualora non siano nominati i collaboratori del RUP la percentuale relativa a tali attività viene conglobata con quella del RUP
		Collaboratori	8,00%	
Direzione dei lavori (DL) (La figura può essere coadiuvata da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere)	15,00%	D.L.	12,00%	Qualora non siano nominati i collaboratori del D.L. la percentuale relativa a tali attività viene conglobata con quella del D.L..
		Collaboratori	3,00%	
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)	3,00%	CSE	2,00%	Qualora non siano nominati i collaboratori del CSE la percentuale relativa a tale attività viene conglobata con quella dello stesso CSE.
		Collaboratori	1,00%	
Collaudo tecnico/amministrativo ovvero verifica di conformità, regolare esecuzione, collaudo statico	5,00%	Collaudatore/CRE	4,00%	Qualora non siano nominati i collaboratori/assistenti al collaudatore la percentuale relativa a tale attività viene conglobata con quella dello stesso collaudatore.
		Collaboratori/assistenti al collaudatore	1,00%	
TOTALE	100,00%			

- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati ai sensi dell'art. 5, comma 1.
- Laddove il RUP non si avvalga o si avvalga solo in parte di responsabili di fase e collaboratori la percentuale di incentivo prevista nella tabella come riconoscibile per tali funzioni tecniche è assegnabile rispettivamente per intero o in proporzione all'attività effettivamente mantenute in capo al RUP.
- Nell'ipotesi in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate in eguale percentuale al gruppo di lavoro.

CAPO III – INCENTIVI PER SERVIZI E FORNITURE

Articolo 14 – Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi

da euro 15.000 a soglia di rilevanza europea	percentuale del 2%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,8%

Forniture

da euro 15.000 a soglia di rilevanza europea	percentuale del 2%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,8%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione (DEC) diverso dal RUP.

Articolo 15 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo lavoro.

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Tab. B) SERVIZI E FORNITURE

Attività	Quota	Ruolo	Percentuale	Note
FASE 1 (dalla programmazione all'aggiudicazione)				
Programmazione della spesa per investimenti	7,00%	Responsabile della programmazione	6,00%	Qualora non siano nominati i collaboratori del Resp. della Programm. la percentuale relativa a tali attività viene conglobata con quella del Resp. della Programm.
		Collaboratori	1,00%	
Responsabile Unico del Progetto (RUP) - fase 1 -	20,00%	RUP	17,00%	Qualora non siano nominati i collaboratori del RUP la percentuale relativa a tali attività viene conglobata con quella del RUP
		Collaboratori	3,00%	
Redazione del progetto (livello unico)	3,00%	Responsabile della progettazione	2,00%	Qualora non siano nominati i collaboratori del Resp. della Progettaz. la percentuale relativa a tali attività viene conglobata con quella del Resp. della Progettaz..
		Collaboratori	1,00%	
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)	5,00%	CSP	4,00%	Qualora non siano nominati i collaboratori del Coordinatore la percentuale relativa a tali attività viene conglobata con quella del Coordinatore.
		Collaboratori	1,00%	
Predisposizione dei documenti di gara	20,00%	Responsabile predisposizione atti gara	18,00%	Da intendersi compresa l'attività amministrativa di svolgimento della procedura di affidamento sino alla proposta di aggiudicazione. Qualora non siano nominati i collaboratori del Resp. della predispos. atti gara la percentuale relativa a tali attività viene conglobata con quella del Resp. della predispos. atti gara.
		Collaboratori	2,00%	

FASE 2 (fase dell'esecuzione fino alla verifica di conformità)				
Responsabile Unico del Progetto (RUP) - fase 2 -	30,00%	RUP	27,00%	Qualora non siano nominati i collaboratori del RUP la percentuale relativa a tali attività viene conglobata con quella del RUP
		Collaboratori	3,00%	
Direzione dell'esecuzione del Contratto (DEC)	10,00%	DEC	19,00%	Qualora non siano nominati i collaboratori del DEC la percentuale relativa a tali attività viene conglobata con quella del DEC.
		Collaboratori	1,00%	
Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)	3,00%	CSE	2,00%	Qualora non siano nominati i collaboratori del CSE la percentuale relativa a tale attività viene conglobata con quella dello stesso CSE.
		Collaboratori	1,00%	
Verifica di conformità	2,00%	Responsabile della verifica	1,00%	Qualora non siano nominati i collaboratori al responsabile della verifica la percentuale relativa a tale attività viene conglobata con quella dello stesso responsabile.
		Collaboratori al responsabile della verifica	1,00%	
TOTALE	100,00%			

- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati ai sensi dell'art. 5, comma 1.
- Laddove il RUP non si avvalga o si avvalga solo in parte di responsabili di fase e collaboratori la percentuale di incentivo prevista nella tabella come riconoscibile per tali funzioni tecniche è assegnabile rispettivamente per intero o in proporzione all'attività effettivamente mantenute in capo al RUP.
- Nell'ipotesi in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate in eguale percentuale al gruppo di lavoro.

CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 16 – Disciplina delle prestazioni supplementari e varianti in corso d'opera

- Le prestazioni supplementari e le varianti in corso d'opera di cui all'art. 120, comma 1, lett. b) e c) del Codice contribuiscono a determinare gli oneri per le funzioni tecniche secondo la percentuale stabilita rispettivamente dagli artt. 12 e 14 per il corrispondente intervento principale, sempre che comportino lavori/servizi/forniture aggiuntivi ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura. Nel caso di cui al periodo precedente gli oneri per le funzioni tecniche sono calcolati sull'importo delle maggiori somme stanziati rispetto a quelle originarie il relativo importo è quantificato nel provvedimento di approvazione della modifica/variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice.
- Non concorrono comunque ad alimentare gli oneri per le funzioni tecniche quelle modifiche/varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni progettuali o che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione o l'esecuzione della prestazione.

3. La revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 60 del Codice non dà diritto alla corresponsione di incentivi.

Art. 17 – Disciplina degli accordi quadro e degli appalti suddivisi in lotti

1. Nel caso di procedura posta in essere dall'Ente per la conclusione di un accordo quadro lo stanziamento relativo agli oneri per le funzioni tecniche è determinato sull'importo di ogni singolo contratto applicativo, calcolato applicando in base all'importo di ogni singolo contratto le corrispondenti percentuali previste dagli artt. 12 e 14, senza prendere a riferimento l'importo massimo dell'accordo quadro.
2. Nel caso di accordo quadro le cause di esclusione dall'incentivazione di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) e c), del presente Regolamento operano con riferimento all'importo massimo dell'accordo quadro.
3. In caso appalti divisi per lotti la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto.

Art. 18 – Criteri in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto compreso nel gruppo lavoro nel rispetto dei coefficienti di ripartizione di cui agli artt. 13 e 15 del presente Regolamento, che costituiscono limiti inderogabili.
2. Ai fini dell'attribuzione di cui al comma precedente il Responsabile del Servizio competente, sentito il RUP, in relazione all'intervento oggetto di incentivazione tiene conto:
 - a) del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - b) della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - c) della competenza e professionalità dimostrate;
 - d) della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
3. Esclusivamente nel caso di mancata realizzazione dell'opera o acquisizione del servizio o fornitura a causa di mutato indirizzo espresso dall'Amministrazione procedente, l'incentivo è comunque corrisposto per le attività incentivabili effettivamente svolte, con riferimento a quegli affidamenti per cui il personale indicato all'art. 3:
 - a) nel caso di lavori abbia almeno redatto il progetto di fattibilità delle alternative progettuali;
 - b) nel caso di servizi e forniture abbia almeno eseguito la fase della progettazione.
4. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Responsabile competente è supportata da idonei elementi valutativi espliciti al successivo art. 21.
5. In ogni caso, i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
6. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal Servizio Gestione Risorse Umane alla Giunta comunale, al Segretario comunale e all'OIV per quanto di competenza.

Art. 19 – Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, la percentuale complessiva allo stesso riconosciuta non può superare in ogni caso l'80% degli incentivi teoricamente spettanti.

Art. 20 – Attività del personale dirigenziale

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" di cui al precedente art. 3, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
3. L'individuazione del dirigente di cui al precedente comma e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, Tuel, così come gli atti conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi 4 e 5.
4. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente oppure dal Segretario generale, sentito il RUP, se soggetto diverso dal dirigente interessato, in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, secondo quanto previsto al successivo art. 21.
5. La liquidazione del compenso al dirigente di cui al comma 2, è effettuata dal diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente oppure dal Segretario generale, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 23.

Art. 21 – Determinazione degli incentivi spettanti ai componenti del gruppo lavoro

1. Ai fini dell'attribuzione degli incentivi è necessario che le funzioni tecniche svolte dal personale individuato ai sensi dell'art. 5 siano accertate e attestate dal RUP, il quale è tenuto a predisporre e trasmettere al Responsabile del Servizio competente all'intervento, qualora diverso dal RUP, una scheda riepilogativa delle attività svolte contenente altresì per ciascun dipendente del gruppo lavoro la proposta di percentuale di ripartizione dell'incentivo da attribuire, nei limiti dei coefficienti di ripartizione di cui agli artt. 13 e 15, unitamente all'indicazione dell'importo liquidabile.
2. L'accertamento e attestazione consistono nella verifica che tutte le prestazioni oggetto di specifico atto di nomina e assegnazione di cui all'art. 5 siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 120 e 121 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni a norma dell'articolo seguente.
3. Il Responsabile del servizio competente all'intervento, acquisite le attestazioni di cui al primo comma, contenenti la proposta di ripartizione degli incentivi, e tenuto conto dei criteri di valutazione indicati al precedente art. 18, con proprio provvedimento, anche contestuale al provvedimento di liquidazione di cui al successivo art. 23, determina la ripartizione degli incentivi tra il personale facente parte del gruppo di lavoro e l'importo a titolo di compenso per incentivi spettante a ciascun dipendente, tenuto conto delle eventuali esclusioni, quote di riduzione per ritardi o inadempienze sulla base delle percentuali predeterminate nel successivo art. 22.
4. Per la determinazione degli incentivi da corrispondere al RUP nel caso in cui questi coincida con il Responsabile del servizio competente all'intervento il provvedimento di cui al comma 3 è adottato, in via sostitutiva, dal Dirigente. Per la determinazione degli incentivi da corrispondere ai Dirigenti il provvedimento è adottato in via sostitutiva dal Segretario Generale ovvero in caso di sua assenza dal Vice Segretario o altro funzionario appositamente incaricato dal Sindaco.
5. Ove siano attestate difformità riconducibili al RUP e ai suoi collaboratori e al gruppo di lavoro che comportino riduzioni o esclusioni dell'incentivo a norma del successivo art. 22 del presente

Regolamento, il Responsabile del Servizio competente procede alla contestazione formale ai soggetti interessati e alla valutazione di eventuali giustificazioni da parte degli stessi.

Art. 22 – Riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi e tempi di esecuzione.

1. I compensi per le attività incentivabili sono ridotti, espletato il contraddittorio di cui all’art. 21, comma 5, nelle ipotesi in cui sia accertata e attestata la non conformità delle stesse rispetto a quanto previsto negli atti di nomina e assegnazione e nei documenti contrattuali, nelle misure di seguito riportate.

a) Per i lavori:

- a1) qualora durante le procedure per l’affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo dei documenti della procedura o del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo;
- a2) qualora si verificano dei ritardi in sede di progettazione e/o esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dagli artt. 120 e 121 del Codice, l’incentivo riferito alla fase di progettazione, alla direzione lavori, al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella riportata in calce;
- a3) qualora in fase di realizzazione dell’opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d’asta offerto, e l’aumento del costo non sia conseguente a modifiche/varianti disciplinate dall’articolo 120 del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all’ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella riportata in calce.

b) Per i servizi e forniture:

- b1) qualora durante l’affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo dei documenti della procedura o bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo;
- b2) qualora si verificano dei ritardi in sede di progettazione e/o esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all’esercizio delle attività, l’incentivo, riferito alla fase di progettazione, della direzione dell’esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella riportata in calce.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

2. Le somme risultanti dalle eventuali riduzioni costituiscono economie di bilancio.

Art. 23 – Liquidazione degli incentivi.

1. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del Responsabile di servizio che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
2. Complesse le varie fasi operative del progetto, il Responsabile di servizio certifica la prestazione effettuata, il rispetto o meno del cronoprogramma e verifica le somme spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.
3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Responsabile di servizio che ha costituito il gruppo di lavoro espleta il contraddittorio previsto dall'art. 21, comma 5 del presente regolamento e, nel caso, dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 22 del presente regolamento.
4. Alla liquidazione dell'incentivo provvede con propria determinazione il Responsabile del servizio competente all'intervento, fatte salve le norme sul conflitto di interessi con intervento sostitutivo del Dirigente/Segretario generale ovvero in caso di assenza del Vice Segretario o di altro funzionario incaricato dal Sindaco. In caso di prestazioni effettuate da soggetti esterni all'organico dell'Amministrazione, la determinazione di liquidazione dovrà dare espressamente conto delle somme scorporate. In sede di liquidazione si procede inoltre all'applicazione di eventuali riduzioni previste.
5. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile di servizio competente, successivamente o contestualmente all'adozione del provvedimento di cui all'art. 21 comma 3, tenuto conto degli atti di rendicontazione riferiti a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
6. Per quanto concerne il RUP la determina di liquidazione dell'incentivo viene effettuata dal Responsabile di servizio dalla data di conclusione dei compiti del RUP stesso e dei collaboratori. Tale data corrisponde alla data di approvazione del certificato di collaudo/verifica di conformità/regolare esecuzione o l'invio della rendicontazione in caso di finanziamenti regionali o nazionali (lavori) e l'approvazione della regolare esecuzione/verifica di conformità (servizi o forniture). In caso di coincidenza tra RUP e Responsabile del Servizio la determina di liquidazione viene adottata da altro Funzionario.
7. Al personale cessato dal servizio anticipatamente rispetto al momento in cui matura il diritto alla percezione dell'incentivo, secondo quanto indicato nelle disposizioni successive, può essere liquidata la quota spettante a fronte dell'attività *medio tempore* svolta.

Art. 24 – Entrata in vigore e applicazione.

1. Il presente Regolamento si applica decorsi quindici (15) giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente. Dalla data di entrata in vigore è abrogato il precedente "*Regolamento dei criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3, del D.lgs. 50/2016*".
2. Per gli interventi avviati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento è ammessa l'individuazione del gruppo lavoro che ha svolto le attività oggetto di incentivazione, secondo le modalità di cui all'art. 5, anche dopo la conclusione di tali attività. Ferme restando le altre disposizioni, il provvedimento di cui al periodo precedente potrà essere adattato contestualmente rispetto a quello

previsto dall'art. 20, comma 3, e dovrà specificare per ogni membro del gruppo di lavoro le funzioni/attività tecniche svolte.

Art. 25– Disposizioni transitorie

1. Per gli incentivi maturati alla data di entrata in vigore del presente regolamento l'anno di competenza è individuato dalla data della determinazione di approvazione del Certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Art. 26– Rinvii

1. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, anche se in modo non puntuale, o comunque l'emanazione di nuove norme, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico delle presenti disposizioni fatta salva comunque la necessità di esercizio dell'autonomia regolamentare dell'Ente.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia al D.lgs. 31.3.2023 n. 36 e alle norme e regolamenti vigenti nell'Ente che non risultino in contrasto con esso.